

Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito anche INFN) **assolve ai propri fini istituzionali avvalendosi, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, di proprio personale, nonché di personale dipendente da istituti di istruzione universitaria, istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, o già dipendente di Università ed Istituzioni di ricerca di rilevanza internazionale, mediante incarico di ricerca scientifica o tecnologica o di collaborazione tecnica, ovvero altre forme di associazione.**
2. **Il Regolamento del personale dell'INFN definisce lo stato giuridico del personale,** nonché i diritti e gli obblighi che allo stesso fanno capo. Tale regolamento viene adottato nell'ambito dell'autonomia riconosciuta agli enti pubblici di ricerca dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel rispetto della legislazione vigente in materia di pubblico impiego e in particolare di quanto stabilito dallo Statuto all'art. 3, comma 4 e dalla normativa istitutiva del Comitato Unico di Garanzia (di seguito anche CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e delle relative Linee guida, tenuto conto dei principi contenuti nella Carta europea dei ricercatori, nel Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori e del Codice Minerva.
3. **L'INFN assicura parità di trattamento normativo economico e previdenziale in ciascun profilo e livello e pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e violenza fisica, morale o psichica sui luoghi di lavoro.**
4. L'INFN, nel recepire le indicazioni della Commissione Europea, **garantisce la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, allo scopo di migliorare ed accrescere la professionalità, l'esperienza e il patrimonio delle competenze; realizza la migliore utilizzazione delle risorse umane assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti; garantisce, inoltre, l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività scientifica e di ricerca.**
5. L'INFN assicura, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la trasparenza intesa come accessibilità totale, anche attraverso la predisposizione di un'apposita sezione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, dei risultati concernenti l'attività di misurazione e valutazione della stessa.

Aggiornamento dell'art.1:

- Ampliare l'elenco di diritti e doveri di ricercatori e tecnologi come da DL 218

Attenzione: il regolamento non fa distinzione fra RT e resto del personale, i diritti sono garantiti a tutti . Forse per alcune cose necessario un articolo o un comma dedicato a RT ?

Forse serve una SEZIONE intera del regolamento che riguardi RT ?

elenco diritti da decreto? Sottolineare alcuni punti?

I doveri metterli all'art.30 (obblighi e responsabilità) ?

- Adottare le formulazioni proposte dal CUG sulla tutela delle differenze

Art. 3 - Piani di fabbisogno e dotazione organica

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nel piano triennale di attività adottato ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e dell'art. 3, comma 3, dello Statuto, definisce la programmazione del fabbisogno del personale dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato in funzione del perseguimento della missione dell'INFN e delle esigenze connesse alla realizzazione dei programmi di ricerca previsti nel piano stesso.
2. Nell'ambito della propria autonomia, l'INFN determina, con deliberazione del Consiglio Direttivo, la consistenza e le variazioni della dotazione organica, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. La dotazione organica dell'INFN è unica a livello nazionale e per profilo ancorché distribuita su più livelli ed è definita previa informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente, nei limiti stabiliti dal piano triennale di attività e delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli quantitativi e procedurali posti dalla legislazione vigente.

RISCRIVERE per intero sulla base dell'autonomia entro l'80% del bilancio. Porre qualche vincolo?

Reclutamento del personale: artt.4-7

Include:

- Concorsi a tempo indeterminato
- Concorsi a tempo determinato
- Chiamate dirette

Adeguare le chiamate dirette al DL 218 : Entro il 5% dell'organico, A carico dei fondi dell'Ente, Qualità scientifica certificata dal Commissione ministeriale ancora inesistente...

Rivedere bene diritti di trasparenza e garanzie nei concorsi, in parte elencati negli specifici disciplinari, ma qui si possono enunciare i principi

Art.11 Sede di servizio:

- Introdurre l'obbligo di permanenza per 3 anni nella sede di prima assegnazione, da DL 218
- Chiarire che se il contratto lo permette è possibile lavorare anche fuori sede (liv.1-3)

Art. 12 Personale in missione: non vedo impatti del DL218 qui, ma solo nello specifico disciplinare missioni.

Art.13: orario di lavoro:

Inserire il riferimento alla lettera g) dei diritti di ricercatori e tecnologi (art.2 DL 218)

Art.17: Congedi

Recepire DL 218: *Ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo è concesso dal presidente dell'ente di appartenenza, su motivata richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo **mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione.** In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.*

Capire come evitare congedi senza assegni, specie al CERN.

Art. 18: Performance e valorizzazione del merito

Il DL 218 istituisce i premi:

1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale.

Sulla carta disponibili 700 k€ l'anno !...Vista la scarsità di risorse ci si limiterà a molto meno.

Essenziale stabilire delle regole:

- Chi giudica?
- Quanti premi e quanto consistenti?
- Si può pensare ad un premio-grant ? (penso di no...)

Art.19: Mobilità + Art. 22 e 23 Trasferimenti e comandi

aggiungere la portabilità dei progetti?

Oppure prevedere articolo ad hoc che disciplina il caso?

Art.21 Incarichi presso le università

Fare un nuovo articolo sulle attività di insegnamento e garantire che si possano svolgere all'interno dell'orario di lavoro se non retribuite

Art. 29 Diritti

Da mettere molto prima.....ci sono norme su proprietà intellettuale, da ampliare. Attenzione a trasferimento tecnologico.

Art. 30 Doveri

Includere i doveri del DL 218
Fare molta attenzione alle eventuali sanzioni